

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 635, 406 e 540-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1992

in sostituzione - a seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 540 - della relazione comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1992 sui disegni di legge costituzionale nn. 635 e 406 (V. Stampato nn. 635 e 406-A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige (n. 635)

d'iniziativa dei deputati CAVERI e ACCIARO

(V. Stampato Camera n. 773)

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 23 settembre 1992

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 settembre 1992

E SUI

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche e integrazioni allo Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia (n. 406)

d'iniziativa dei senatori **CARPENEDO, DI BENEDETTO**
e **MICOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Modifica dell'articolo 8, n. 1, dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (n. 540)

d'iniziativa dei senatori **RIZ, RUBNER e FERRARI Karl**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 635*

INDICE

Relazione	Pag.	4
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	5
Disegno di legge costituzionale n. 635, approvato dalla Camera dei deputati	»	6
Disegno di legge costituzionale n. 406, d'iniziativa dei senatori Carpenedo ed altri	»	7
Disegno di legge costituzionale n. 540, d'iniziativa dei senatori Riz ed altri	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La 1^a Commissione ha approvato in sede referente il presente disegno di legge costituzionale contenente modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige, d'iniziativa dei deputati Caveri e Acciari, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 635).

Con tale proposta legislativa si riprende un iter parlamentare già affrontato nella precedente legislatura e che punta essenzialmente a ridurre le distanze tra le regioni ad autonomia speciale in un processo di armonizzazione che meglio chiarisce i contenuti dei poteri di autonomia delle predette regioni in settori fondamentali della vita del territorio.

Il riferimento essenziale è l'armonizzazione della potestà regionale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, per la quale viene attribuita alla Valle d'Aosta una potestà esclusiva legislativa analoga a quella dello Statuto speciale della Sicilia (articolo 1) mentre per la Sardegna (articolo 4) viene attribuita una potestà concorrente.

Con l'articolo 2 si mira a salvaguardare le tradizioni e le caratteristiche delle minoranze di lingua tedesca nei comuni della Valle del Lys, mentre con l'articolo 5 si attribuisce uguale piena competenza legi-

slativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Analoghe disposizioni sono previste per la regione Trentino-Alto Adige nell'articolo 6.

Con l'articolo 3 si prevede, infine, una commissione paritetica tra Governo e regione Valle d'Aosta per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto speciale e per l'armonizzazione della legislazione nazionale all'ordinamento della Valle d'Aosta.

A nome della 1^a Commissione permanente il relatore, nel raccomandare l'approvazione del suddetto disegno di legge costituzionale, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, propone altresì l'assorbimento dei connessi disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Carpenedo, Di Benedetto e Micolini (atto Senato n. 406) e dei senatori Riz, Rubner e Ferrari Karl (atto Senato n. 540).

Tale ultima iniziativa legislativa, esaminata successivamente alle prime due, demanda le competenze in materia di ordinamento locale direttamente alle province autonome di Trento e di Bolzano; a tale proposito, si precisa che la Commissione non ne condivide l'impianto, poichè con essa si effettua una scelta diversa da quella del disegno di legge n. 635.

SAPORITO, relatore

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: sen. LAZZARO)

sui disegni di legge costituzionale nn. 635 e 406

22 ottobre 1992

Le proposte di legge costituzionale recanti modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige nascono dall'esigenza circoscritta di adeguare i procedimenti di attuazione dello Statuto della regione Valle d'Aosta, nonché di fornire una adeguata protezione ad alcune minoranze linguistiche e culturali.

Nel corso dell'esame la proposta originaria si è inserita in una più ampia prospettiva, quella di uniformare gli Statuti delle regioni ad autonomia speciale che, sia pure in grado diverso, godono di poteri specifici in materia di enti locali. Le esigenze di armonizzazione della relativa disciplina sono viepiù irrobustite da un orientamento legislativo ben preciso che, ormai da tempo, segue la via della valorizzazione delle autonomie locali. In questo senso la legge n. 142 del 1990 ha posto un principio preciso, in base al quale le regioni a statuto ordinario possono disciplinare - pur senza pienezza di competenza legislativa - significativi aspetti dell'ordinamento degli enti locali.

Vero è che (ragionando in astratto) una proposta di riforma avente rilievo costituzionale si sarebbe dovuta collocare in un nuovo assetto del rapporto tra Stato e regioni - ordinarie e a statuto speciale - da discutere nel quadro del dibattito sulle riforme istituzionali. Su questa considerazione prevale però l'esigenza di attribuire fin da ora a tutte le regioni a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali finora concessa alla sola Sicilia, rimediando così ad una palese disuguaglianza di trattamento giuridico.

Peraltro l'approvazione delle proposte in esame consentirà di sperimentare diverse forme di governo locale, pur nel rispetto dei principi costituzionali: tali esperienze contribuiranno anche ad indirizzare l'attività di riforma delle istituzioni che sta conoscendo il suo avvio proprio in questi giorni.

Per quanto di propria competenza, pertanto, la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime, all'unanimità, parere favorevole ai provvedimenti di legge.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE n. 635**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 48 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una Commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso».

Art. 4.

1. All'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

Art. 5.

1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. All'articolo 5 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 1) è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE n. 406**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARPENEDO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».

2. Il numero 5) dell'articolo 5 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è abrogato.

3. Il primo comma dell'articolo 59 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è sostituito dal seguente:

«Le Province ed i Comuni della Regione sono enti autonomi ed hanno funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione».

Art. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE n. 540**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RIZ ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 8, n. 1, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».